



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 194 SEDUTA DEL 17/03/2021

OGGETTO: Preadozione Regolamento: "Disposizioni in materia di Centri anti violenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)"

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 34 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto - Preadozione Regolamento: "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)" - presentata dal Direttore;

Preso atto della proposta di regolamento presentata dall' Assessore Luca Coletto avente ad oggetto: - Preadozione Regolamento: "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)";

Visto l'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) in base al quale la Giunta regionale, con proprio regolamento:

- a) stabilisce i requisiti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- b) stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per i Centri antiviolenza e per le Case rifugio;

Vista la legge regionale 16 Aprile 2005, n.21 "Nuovo Statuto regionale" e, in particolare gli articoli 29 (Competenze del Consiglio delle Autonomie locali) e 39 (Potestà regolamentare);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.20 in particolare articolo 3, comma 5 (Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del Consiglio autonomie locali);

Precisato che il parere del Comitato legislativo sarà acquisito sul Regolamento che la Giunta adotterà in via definitiva successivamente alla preadozione del presente regolamento;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato regolamento, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di preadottare l'allegato regolamento, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)" e la relazione che lo accompagna;
 - 2) di trasmettere il presente atto, al CAL al fine dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 20/2008;
 - 3) di incaricare l'Assessore Luca Coletto a dare seguito all'iter successivo e assumere tutte le iniziative necessarie per le conseguenti determinazioni di approvazione del regolamento di cui al punto 1).
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di regolamento: Preadozione Regolamento: “Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione in attuazione dell’articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)””

RELAZIONE

<< La legge “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” è una legge quadro di principi, valori e politiche concrete che attraversa, in modo trasversale, tutte le politiche regionali e non solo.

In questi anni di applicazione della legge sono state di particolare importanza e rilevanza le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere che rappresenta, in Europa, la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni. In Italia si ritiene che ogni tre morti violente, una riguardi donne uccise da un marito, un convivente o un fidanzato. Nel nostro Paese sono quasi sette milioni le donne che subiscono violenze fisiche e psicologiche: praticamente una donna su tre, nella fascia tra i 16 e i 70 anni, in massima parte tra le mura domestiche; nel 42% dei casi le violenze avvengono durante la gravidanza, due volte su tre in presenza dei figli che, in un caso su quattro, sono coinvolti direttamente, con tracce che restano indelebili nella loro vita.

In Umbria, dai dati disponibili presso i Centri antiviolenza di seguito denominati CAV e il Servizio Telefono Donna del Centro per le pari opportunità emerge che la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso e, ancora in tanta parte, sommerso. Si caratterizza prevalentemente come violenza in ambito familiare (89% dei casi) e si manifesta sotto più forme contemporaneamente: violenza fisica, psicologica, economica, sessuale. Le donne che la subiscono appartengono ad ogni classe sociale e ad ogni fascia di età. Ogni genere di violenza e di maltrattamento ha un costo sociale e sanitario molto alto.

La presente proposta di Regolamento che si propone in preadozione, in attuazione dell’art. 35, comma 2 della l.r. 14/2016 stabilisce:

- a) i requisiti dei Centri antiviolenza (CAV) e delle Case rifugio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, nonché di quanto previsto dagli articoli 35 e 37 della medesima l.r. 14/2016;
- b) i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per i CAV e le Case rifugio di cui all’art. 32 della l.r. 14/2016.

Le disposizioni regolamentari sono state adottate nel rispetto di quanto previsto da:

- a) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 ratificata con L 27 giugno 2013, n 77;
- b) decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- c) Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014.

La proposta di regolamento è articolata in sei capi:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

- Il Capo I costituito da un solo articolo definisce l'oggetto del regolamento in attuazione e nel rispetto delle norme internazionali, nazionali e regionali.
- Il Capo II (articoli 2 -6) reca disposizioni specifiche sui centri antiviolenza di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 14/2016.
- Il Capo III (articoli 7- 12) reca i requisiti specifici di case rifugio e soluzioni abitative temporanee di cui all'articolo 37 della L.R. 14/2016.
- Il Capo IV (articoli 13-16) reca i requisiti comuni ai centri antiviolenza e case rifugio.
- Il Capo V (articoli 17-20) reca disposizioni su criteri, modalità per il rilascio dell'autorizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Revoca, sospensione e decadenza della stessa.
- Il Capo VI (articoli 21-23) reca norme in materia di vigilanza e controllo.

In via generale i requisiti strutturali, organizzativi, i requisiti richiesti al personale che opera presso le strutture, le disposizioni regolamentari e le norme di sicurezza sono stati definiti secondo quanto prescritto dell'Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014.

Le procedure autorizzative e le norme in materia di vigilanza e controlli sono state definite invece nell'ambito del quadro normativo di cui alla legge regionale 14/2016.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del regolamento ossia definizione dei requisiti di Centri antiviolenza e Case rifugio e di criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per i CAV e le Case rifugio.

L'articolo 2, nell'ambito del quadro normativo di cui alla l.r. 14/2016 e di quanto previsto dalla succitata Intesa del 27/11/2014, opera una definizione dei CAV, delle loro funzioni di garanzia di protezione e di attuazione del progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza; delle loro articolazioni in residenziali e non residenziali. Stabilisce alcuni principi fondamentali come il possesso di competenze multidisciplinari del personale impiegato, la chiarezza delle informazioni rese dal personale alle utenti sin dal primo contatto, il rispetto della sfera di riservatezza delle donne e l'accessibilità da parte di tutte le donne ed i propri figli senza limitazioni.

L'articolo 3 stabilisce quali sono i requisiti strutturali e i requisiti organizzativi che il Centro antiviolenza residenziale, che è una struttura di ospitalità temporanea in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, deve assicurare. Il CAV residenziale è operativo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e garantisce un numero telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24 e può articolarsi anche con sportelli sul territorio.

L'articolo 4 stabilisce quali sono i requisiti strutturali e organizzativi del Centro Antiviolenza non residenziale.

L'articolo 5 dispone che i CAV, residenziali e non residenziali, devono dotarsi di un regolamento interno e ne stabilisce i requisiti. Prevede, inoltre, che i CAV si dotino di una Carta dei servizi, contenente tutte le informazioni sui servizi disponibili che va consegnata alla donna, a cui è allegata una scheda di valutazione del servizio offerto, resa in forma anonima, al fine di migliorare la qualità del servizio stesso.

L'articolo 6 si occupa di definire i servizi minimi che il Centro antiviolenza residenziale e non residenziale devono assicurare alle utenti per favorire la loro uscita dalla violenza. I servizi sono: l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza psicologica, l'assistenza legale, il supporto ai minori, l'orientamento al lavoro e l'orientamento all'autonomia abitativa. Particolare attenzione viene posta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

sulla definizione di un Progetto individuale di fuoriuscita dalla violenza nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta. Stabilisce, inoltre, le modalità di collaborazione tra Centro antiviolenza, Casa rifugio, Casa rifugio di emergenza/urgenza e Casa di semi-autonomia.

L'articolo 7, nell'ambito del quadro normativo di cui alla l.r. 14/2016 e di quanto previsto dalla succitata Intesa del 27/11/2014, opera una definizione di Casa Rifugio. Si prevede in linea con i dettami della l.r. 14/2016 chi sono i soggetti promotori. Dispone, inoltre, che la Casa rifugio opera in stretta collaborazione con il Centro Antiviolenza, ha un registro delle ospiti e predisponde, in pieno accordo con la donna, il piano individualizzato di uscita dalla violenza.

L'articolo 8 stabilisce quali sono i requisiti strutturali e i requisiti organizzativi della Casa rifugio. Si prevede a protezione delle donne anche l'installazione di idonei sistemi anti intrusione collegati con le Forze dell'ordine. Si prevede che le Case rifugio siano dotate di un registro delle ospiti e predispongano per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne.

L'articolo 9 si occupa di definire i servizi minimi che la Casa rifugio deve assicurare alle ospiti, le modalità di gestione della Casa e i requisiti del personale. Si prevede che la Casa rifugio deve garantire protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minori, definire e attuare, in pieno accordo con la donna, il progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza. Si prevede inoltre che la casa rifugio debba raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio e assicurare servizi educativi per i figli e le figlie ospiti.

L'articolo 10 riguarda la previsione di soluzioni abitative temporanee per l'inserimento in emergenza, finalizzato alla protezione delle donne e dei loro figli e figlie che si trovano in grave pericolo.

L'articolo 11 si occupa di disciplinare le strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne ed i loro eventuali figli minori, che necessitano di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o per rientrare in possesso della precedente abitazione.

L'articolo 12 disciplina un ulteriore servizio finalizzato a favorire l'autonomia di donne che hanno già avviato un percorso di uscita dalla violenza con i Centri antiviolenza e che non si trovano in condizione di pericolo.

L'articolo 13 stabilisce i requisiti del personale dei Servizi specialistici di contrasto della violenza. Il CAV residenziale e non residenziale, la Casa rifugio e la Casa rifugio di emergenza urgenza devono avvalersi di personale esclusivamente femminile adeguatamente formato e con una provata esperienza nel contrasto alla violenza di genere. Devono assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali, avvocate civiliste e penaliste, mediatrici culturali e linguistiche. Devono, inoltre, dotarsi di una responsabile e avvalersi del volontariato.

L'articolo 14 disciplina le misure di sicurezza dei CAV e delle Case rifugio. I CAV e le Case rifugio devono dotarsi di un Piano di sicurezza da condividere con le forze dell'ordine. Non è consentito l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti. Per motivi di sicurezza, non è consentito l'accesso ad estranei salvo casi eccezionali autorizzati dall'equipe e dalle donne in ospitalità.

L'articolo 15 stabilisce ulteriori requisiti che i CAV e le Case rifugio devono possedere. In particolare, basano le prestazioni erogate su standard di qualità; vietano l'accesso ai locali dei servizi agli autori della violenza e dei maltrattamenti; si attengono alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio; assicurano un'adeguata supervisione periodica per le operatrici e le figure professionali operanti nei centri. Si prevede inoltre che i regolamenti interni dei CAV residenziali e delle case rifugio devono avere disposizioni che disciplinano le modalità di ingresso dei minori tenendo conto di specifiche indicazioni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

L'articolo 16 disciplina le modalità di finanziamento dei CAV e delle Case rifugio.

L'articolo 17 precisa i requisiti formali della domanda di autorizzazione al funzionamento che va indirizzata al comune capofila della zona sociale nel cui territorio è ubicata la struttura. Le disposizioni specificano le dichiarazioni e la documentazione da allegare alla domanda.

L'articolo 18 prevede la verifica - da parte della zona sociale per il tramite del Comune capofila - dei requisiti delle soluzioni abitative temporanee di cui agli articoli 11 e 12. Le strutture in questione sono quelle di cui all'articolo 37 della l.r. 14/2006 ovvero strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o per rientrare in possesso della precedente abitazione.

L'articolo 19 reca le modalità di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento. In particolare si prevede che la Zona sociale, tramite il comune capofila, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, verifichi il possesso dei requisiti e, previo parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'articolo 20, rilascia o diniega l'autorizzazione. L'autorizzazione ha una validità di tre anni, trascorsi i quali è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione. Si disciplina altresì la procedura in caso di variazione dei requisiti. Si precisa che ogni variazione stabile, che si protrae oltre i sessanta giorni, di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, deve essere preventivamente autorizzata dalla zona sociale tramite il comune capofila. I CAV e le Case rifugio autorizzati vengono iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 31, comma 2, lett f) della l.r. 14/2016 tenuto dalla Regione.

L'articolo 20 disciplina il gruppo tecnico di valutazione che esprime il parere tecnico di supporto al rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione, effettua i controlli al fine di verificare il rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui al presente regolamento e alla normativa vigente. Il gruppo tecnico di valutazione dura in carica tre anni. Il gruppo tecnico di valutazione è presieduto dalla responsabile del comune capofila della zona sociale che si occupa del contrasto della violenza o suo delegato ed è formato da tre componenti esperti, in ambito di contrasto della violenza di genere/sociale, pedagogica/educativo, amministrativo/tecnico-strutturale. Per ogni componente esperto è previsto un/a supplente. Ciascun componente esperto può essere nominato nel gruppo tecnico della medesima zona sociale per massimo due volte. Le zone sociali possono stipulare intese tra loro per la gestione associata del gruppo tecnico.

L'art. 21 disciplina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

L'art. 22 stabilisce che le funzioni di vigilanza e controllo sono poste in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e disciplina modalità e tempi dei controlli.

L'art. 23 si occupa di disciplinare la fase transitoria.

L'art 24 reca disposizioni sull'entrata in vigore. >>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di Regolamento: "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)"

CAPO I Oggetto

Art. 1 (Oggetto)

CAPO II Requisiti specifici Centri Antiviolenza

Art. 2 (Centri Antiviolenza definizione)

Art.3 (Requisiti strutturali ed organizzativi dei Centri antiviolenza residenziali)

Art.4 (Requisiti strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza non residenziali)

Art. 5 (Regolamento interno e carta dei servizi dei Centri antiviolenza residenziali e non residenziali)

Art. 6 (Servizi minimi dei Centri antiviolenza residenziali e non residenziali)

CAPO III Requisiti specifici Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

Art. 7 (Case rifugio definizione)

Art. 8 (Requisiti strutturali ed organizzativi della Casa rifugio)

Art. 9 (Servizi minimi della Casa rifugio)

Art. 10 (Casa rifugio di emergenza urgenza)

Art. 11 (Soluzione abitative temporanee diverse dai CAV residenziali e dalle Case rifugio)

Art. 12 (Case semi autonomia)

CAPO IV Requisiti comuni Centri antiviolenza e case rifugio

Art. 13 (Requisiti del personale dei Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali e delle Case rifugio)

Art. 14 (Misure di sicurezza dei CAV e delle Case rifugio)

Art. 15 (Ulteriori requisiti comuni dei CAV e delle Case rifugio)

Art. 16 (Finanziamento dei CAV e delle Case rifugio)

CAPO V Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione dei Centri antiviolenza e delle case rifugio. Revoca, sospensione e decadenza della stessa

Art. 17 (Domanda di autorizzazione al funzionamento CAV e Case rifugio)

Art. 18 (Verifica requisiti delle soluzioni abitative temporanee)

Art. 19 (Modalità di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento)

Art.20 (Gruppo tecnico di valutazione)

Art. 21 (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

CAPO VI Vigilanza e controllo e norma transitoria

Art. 22 (Vigilanza e controllo)

Art. 23 (Norma transitoria)

Art. 24 (Entrata in vigore)

CAPO I
Oggetto**Art. 1**
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) stabilisce:

- a) i requisiti dei Centri antiviolenza, di seguito denominati CAV e delle Case rifugio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, nonché di quanto previsto dagli articoli 35 e 37 della medesima l.r. 14/2016;
- b) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per i CAV e le Case rifugio di cui all'articolo 32 della l.r. 14/2016.

2. Le norme del presente regolamento sono stabilite nel rispetto:

- a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 ratificata con L 27 giugno 2013, n 77;
- b) del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- c) dell'Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014.

CAPO II

Requisiti specifici Centri Antiviolenza

Art. 2

(Centri Antiviolenza definizione)

1. I CAV, residenziali e non residenziali, sono le strutture di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 14/2016 in cui, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza e le loro figlie e i loro figli minori.
2. I CAV garantiscono la protezione e l'attuazione del progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza e la cura degli eventuali minori a carico ed attivano, qualora necessario, interventi per la salute psico-fisica.
3. I CAV, nell'ambito dei singoli percorsi di uscita della violenza, si mettono in relazione con i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui l'articolo 33 della l.r. 14/2016 al fine di attivare un percorso integrato e condiviso di contrasto al maltrattamento.
4. I CAV, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 14/2016, sono promossi da:
 - a) Enti Locali, in forma singola o associata;
 - b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza degli uomini contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
5. I Comuni, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 14/2016, in forma singola o associata, assicurano la gestione dei CAV mediante convenzioni con le associazioni ed

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

organizzazioni di donne di cui al comma 4, iscritte ai registri del volontariato e della promozione sociale, e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato un'esperienza, almeno quinquennale specifica in materia di violenza contro le donne.

6. I CAV svolgono le funzioni di cui all'articolo 36 della l.r. 14/2016 garantendo:

- a) il possesso di competenze multidisciplinari del personale impiegato, con particolare riferimento al momento dell'accoglienza. Tale personale deve possedere formazione e specifiche competenze multidisciplinari in materia di violenza contro le donne ed avere i profili professionali di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
- b) la chiarezza delle informazioni rese dal personale, che devono essere comprensibili sia nel contatto telefonico che durante il colloquio, anche attraverso il supporto del servizio di mediazione linguistico-culturale, qualora le donne interessate siano straniere;
- c) il rispetto della sfera di riservatezza delle donne. I dati sono tenuti dal CAV nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e vengono utilizzati esclusivamente in forma anonima per finalità di monitoraggio e per indagini statistiche;
- d) l'accessibilità al CAV da parte di tutte le donne ed i propri figli minori senza limitazioni.

Art.3**(Requisiti strutturali ed organizzativi dei Centri antiviolenza residenziali)**

1. I Centri antiviolenza residenziali sono strutture di ospitalità temporanea in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

nell'ambito di un progetto personalizzato di recupero e di inclusione sociale che:

- a) è condiviso con la donna;
- b) è volto a ripristinare l'autonomia individualità della donna stessa, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- c) contiene anche la durata della permanenza.

2. La struttura destinata a sede operativa del CAV residenziale deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività, per le donne e per i minori, nel rispetto della privacy.

3. Il CAV residenziale è operativo ventiquattro ore al giorno, per trecentosessantacinque giorni all'anno, garantisce un numero di telefono dedicato, attivo 24 ore su 24. Il CAV aderisce al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 ed assicura l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il CAV è articolato per le diverse attività rivolte a donne e minori, nel rispetto della privacy, con una adeguata distribuzione degli spazi ed assicura alloggio e beni primari per la vita quotidiana garantendo alle ospiti un approccio integrato sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico, ai fini del riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita.

5. I CAV residenziali devono possedere gli ulteriori requisiti di seguito elencati:

- a) essere riservati alle donne ed ai propri figli minori e alle operatrici;
- b) essere ubicati in luoghi accessibili, idonei ad attivare, senza particolari difficoltà logistiche ed organizzative, rapporti significativi col contesto socio-sanitario di riferimento e iniziative di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

integrazione scolastica, relazionale, di tempo libero;

- c) avere spazi interni, quali camere, sale, servizi igienici, organizzati in modo tale da garantire alle destinatarie un livello adeguato di ospitalità, fruibilità, funzionalità e privacy, con particolare riferimento al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia individuale. In particolare, devono avere:
 - i. camere da letto per le ospiti con arredi decorosi e funzionali;
 - ii. un servizio igienico ogni quattro ospiti e un servizio igienico per le operatrici;
 - iii. una stanza per le funzioni amministrative e per le operatrici;
 - iv. una zona pranzo e soggiorno, nonché un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alle modalità del servizio offerto;
 - v. un locale lavanderia, se il servizio non è esternalizzato o realizzato presso altra sede;
 - vi. spazi appositamente organizzati per le attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi destinati alle camere da letto;
 - vii. uno spazio gioco per bambini, con giocattoli adatti alle differenti età.
 - d) garantire qualità, quantità e sicurezza degli arredi, che devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni, curati ed esteticamente gradevoli;
 - e) avere attrezzature e utensili funzionali e fruibili;
 - f) garantire il livello della temperatura delle stanze in modo che la stessa sia confortevole;
 - g) avere almeno un impianto televisivo, un telefono, un computer e un accesso internet, fruibili dai minorenni secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo **5** del presente regolamento.
6. Il CAV residenziale può articolarsi anche con sportelli sul territorio ed essere

ubicato anche presso strutture sanitarie.

Art.4

(Requisiti strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza non residenziali)

1. Il CAV non residenziale garantisce un'apertura di almeno cinque giorni alla settimana, compresi, di norma, i giorni festivi, attiva i numeri telefonici dedicati e offre i servizi minimi previsti dall'articolo 4 dell'Intesa Stato Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del presente regolamento.
2. Il CAV non residenziale aderisce anche al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 ed assicura l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. La struttura destinata a sede operativa del CAV non residenziale deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le funzioni espletate, nel rispetto della privacy.
4. Il CAV non residenziale può articolarsi anche con sportelli sul territorio ed essere ubicato anche presso strutture sanitarie.
5. Il CAV non residenziale deve avere la seguente suddivisione degli spazi, che garantiscano la privacy:
 - a) almeno una stanza dedicata alla consulenza;
 - b) almeno una stanza per le funzioni di amministrazione della struttura;
 - c) almeno una stanza per l'accoglienza;
 - d) uno spazio/gioco per bambini con giocattoli adatti alle differenti età;
 - e) almeno un servizio igienico.
6. Il CAV non residenziale deve essere dotato almeno di un telefono, di un personal computer con connessione internet, di un fax e di una fotocopiatrice.
7. Il CAV non residenziale può articolarsi

anche con sportelli sul territorio ed essere ubicato anche presso strutture sanitarie.

Art. 5

(Regolamento interno e carta dei servizi dei Centri antiviolenza residenziali e non residenziali)

1. I CAV, residenziali e non residenziali, devono dotarsi di un regolamento interno che preveda, in particolare:

- a) le modalità per garantire l'anonimato e la riservatezza;
- b) le modalità di ingresso ed uscita delle donne;
- c) l'organizzazione quotidiana interna delle attività;
- d) le azioni calibrate sui bisogni dei minori;
- e) le modalità di attivazione dei percorsi di prevenzione e cura della salute in base alla volontà della donna stessa;
- f) le modalità di accesso ad internet dei minori;
- g) la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- h) la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- i) la scheda di rilevazione del servizio offerto dal CAV da compilare a conclusione del piano individuale, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.

2. Ogni CAV deve dotarsi di una Carta dei servizi contenente, in particolare, l'orario di apertura, i servizi resi, le modalità di presentazione di eventuali reclami, i recapiti dei servizi sanitari e sociali territoriali. Alla carta dei servizi, consegnata ad ogni donna, è allegata una scheda di valutazione del servizio offerto resa in forma anonima, al fine di migliorare il servizio stesso. Tale scheda è utilizzata anche per l'attività di monitoraggio da parte della Regione.

Art. 6

(Servizi minimi dei Centri antiviolenza residenziali e non residenziali)

1. I Centri antiviolenza residenziali e non

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

residenziali garantiscono, a titolo gratuito, attraverso le loro attività, i seguenti servizi minimi:

- a) ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) accoglienza: protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c) assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- d) assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);
- e) la definizione di un Progetto individuale di fuoriuscita dalla violenza nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
- f) supporto ai minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti sul territorio;
- g) orientamento al lavoro: attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i servizi per il lavoro per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- h) orientamento all'autonomia abitativa: anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

2. Al personale del CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

3. I CAV residenziali garantiscono anche alloggio e beni primari per la vita quotidiana anche alle donne non residenti nel comune ove è ubicata la struttura.

4. I CAV devono garantire la presa in carico, la definizione del progetto personalizzato e i servizi minimi anche alle donne ospiti nelle Case rifugio, nelle Case rifugio di emergenza-urgenza e nelle Case di semi autonomia di cui agli articoli 7, 10 e 12 della Zona sociale di appartenenza.

5. I CAV, inoltre, devono garantire:

- a) un'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali;
- b) adeguati flussi informativi delle attività realizzate, attraverso la rilevazione e raccolta di dati e informazioni tramite l'utilizzo del sistema informatico S.E.Re.N.A. (Sistema Elaborazione dati Regionali Network Antiviolenza) fornito dalla Regione Umbria.

CAPO III**Requisiti specifici Case rifugio e soluzioni abitative temporanee****Art. 7****(Case rifugio definizione)**

1. Le Case Rifugio di cui agli articoli 35 e 37 della l.r 14/2016 sono strutture residenziali di ospitalità temporanea, ad indirizzo segreto, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica grazie alla creazione, con la collaborazione delle donne ospiti, di un luogo protetto, idoneo e sereno, nell'ambito di un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza e di recupero della rete sociale che:

- a) è condiviso con la donna e si basa sulla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

volontà e l'autodeterminazione della donna;

- b) è volto a ripristinare l'autonomia individualità della donna stessa, promuovere *l'empowerment* attraverso la costruzione di percorsi personali e collettivi che mirano a far uscire la donna dalla condizione di svantaggio (economico e sociale) in cui si trova, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- c) contiene anche la durata della permanenza.

2. Le Case rifugio operano a titolo gratuito ed assicurano alloggio e beni primari per la vita quotidiana anche alle donne non residenti nel comune ove è ubicata la struttura. Forniscono adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei minori.

3. Le Case rifugio assicurano l'accoglienza di norma previo contatto ed attraverso il CAV e/o con il Comune capofila della Zona sociali di riferimento, e con altri soggetti della Rete regionale e territoriale di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016.

4. Le Case rifugio operano in stretta sinergia con i Centri antiviolenza ed in raccordo con la Rete dei servizi, di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016, anche attraverso il Protocollo unico regionale di cui all'articolo 31, comma 6 della l.r. 14/2016 e i Protocolli territoriali.

5. Le case rifugio ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 14/2016, sono promosse da:

- a) Enti Locali, in forma singola o associata;
- b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza degli uomini contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

specificatamente formato;

- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

6. I Comuni, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 14/2016, in forma singola o associata, assicurano la gestione delle case rifugio mediante convenzioni con le associazioni ed organizzazioni di donne di cui al comma 5, iscritte ai registri del volontariato e della promozione sociale, e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato un'esperienza, almeno quinquennale specifica in materia di violenza contro le donne.

Art. 8**(Requisiti strutturali ed organizzativi della Casa rifugio)**

1. La Casa rifugio corrisponde ad una casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
2. La Casa rifugio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
3. La Casa rifugio deve possedere i requisiti strutturali di seguito elencati:
 - a) essere riservata alle destinatarie e alle operatrici dei servizi medesimi;
 - b) avere spazi interni, quali camere, sale, servizi igienici, organizzati in modo tale da garantire alle destinatarie un livello adeguato di ospitalità, fruibilità, funzionalità e privacy, con particolare riferimento al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia individuale;
 - c) avere camere da letto con arredi decorosi e funzionali;
 - d) avere una zona pranzo e soggiorno.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

4. La Casa rifugio deve garantire ambienti, adeguatamente arredati, destinati a spazio gioco e studio per i bambini in età scolare nonché una sala riunioni.

5. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

6. La struttura è dotata di una linea telefonica dedicata.

7. Nella casa rifugio è possibile installare idonei sistemi anti intrusione, collegati con le Forze dell'ordine.

8. La Casa Rifugio:

- a) si dota di un regolamento interno;
- b) assicura l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) deve avere una responsabile.

9. Le Case rifugio sono dotate di un registro delle ospiti e predispongono per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne in cui sono indicati anche gli strumenti in grado di supportare la capacità di valutazione della donna stessa circa gli obiettivi raggiunti e da raggiungere.

10. Le Case rifugio mettono in atto idonee misure per assicurare l'assoluta riservatezza dell'istituzione e della collocazione della Casa rifugio.

Art. 9**(Servizi minimi della Casa rifugio)**

1. La Casa Rifugio garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.

2. La Casa Rifugio definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo, con modalità e tempi condivisi con la donna

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

accolta, anche alla cura di eventuali minori a carico.

3. La Casa Rifugio si raccorda con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale alle donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.

4. La vita all'interno della Casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé per i/le figli/figlie, del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa.

5. La Casa Rifugio inoltre:

- a) assicura adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate;
- b) assicura personale, esclusivamente femminile, qualificato, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento nonché figure professionali con funzioni specifiche in materia di servizi educativi dedicati ai figli e figlie minori delle donne ospitate;
- c) garantisce percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti.

6. Al personale della Casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

7. Le Case rifugio sono dotate di un registro delle ospiti e predispongono per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne, il quale indica in particolare: obiettivi da raggiungere, contenuti e le modalità dell'intervento, strumenti di verifica.

8. Le Case rifugio mettono in atto idonee misure per assicurare l'assoluta riservatezza

dell'istituzione e della collocazione della Casa rifugio.

9. La Casa rifugio deve garantire inoltre:

- a) un'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.
- b) adeguati flussi informativi delle attività realizzate, attraverso la rilevazione e raccolta dei dati e informazioni tramite l'utilizzo del sistema informatico S.E.Re.N.A. (Sistema Elaborazione dati Regionali Network Antiviolenza) fornito dalla Regione Umbria.

Art. 10

(Casa rifugio di emergenza urgenza)

1. La Casa rifugio di emergenza urgenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 14/2016 è una soluzione abitativa temporanea per le donne vittime di violenza e i loro figli minori che garantisce gli inserimenti in emergenza per periodi brevi ma sufficienti per una prima valutazione e individuazione di un iniziale progetto di fuoriuscita dalla violenza da parte del CAV.

2. La Casa rifugio di emergenza urgenza ha una responsabile che, il giorno dopo l'inserimento della donna, attiva l'incontro con le operatrici del CAV, in collaborazione con il Comune competente

Art. 11

(Soluzione abitative temporanee diverse dai CAV residenziali e dalle Case rifugio)

1. Le soluzioni abitative temporanee di cui all'art. 37 della LR 14/2016 sono strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, messe a disposizione dalla Rete di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016 nelle quali sono ospitate le donne vittime di violenza ed i loro figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o per rientrare in possesso della precedente abitazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

2. L'inserimento nelle soluzioni abitative temporanee è effettuato dai Centri antiviolenza, anche su segnalazione dei soggetti della Rete di cui al comma 1.

3. Le soluzioni abitative temporanee devono possedere i requisiti di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, all'articolo 9, commi 3, 4, 5 lettere b) e c), 6, 7 e articolo 13, comma 2 ed operano con personale esclusivamente femminile, anche volontario, adeguatamente formato e con esperienza almeno pluriennale nelle materie inerenti la violenza di genere.

Art. 12
(Case semi autonomia)

1. Le Case semi autonomia sono soluzioni abitative di ospitalità temporanee di cui all'articolo 11 per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

- a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- b) non hanno raggiunto, al momento della dimissione dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio, la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici;
- c) necessitano, ancora, di servizi di supporto e accompagnamento nel progressivo raggiungimento dell'autonomia, tramite singoli progetti personalizzati.

2. Le Case di semi-autonomia operano in stretto collegamento con i Centri antiviolenza e le Case rifugio e devono garantire le prestazioni di figure professionali quali: psicologhe, educatrici professionali/educatrici di comunità, assistenti sociali e, qualora necessario, mediatrici culturali.

3. L'inserimento nella Casa semi autonomia è effettuato dal Centro antiviolenza in raccordo con il comune capofila e dalla rete dei servizi sociali.

4. L'inserimento delle donne nelle case

di semi autonomia avviene tenuto conto di quanto previsto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 3.

5. Le Case di semi-autonomia sono parte integrante della Rete territoriale di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016.

CAPO IV

Requisiti comuni Centri antiviolenza e case rifugio

Art. 13

(Requisiti del personale dei Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali e delle Case rifugio)

1. Il CAV residenziale e non residenziale, la Casa rifugio e la Casa rifugio di emergenza urgenza sono servizi specialistici antiviolenza e devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, anche volontario, adeguatamente formato e con esperienza, almeno pluriennale, nelle materie inerenti la violenza di genere e assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- a) assistenti sociali;
- b) psicologhe;
- c) educatrici professionali;
- d) avvocate civiliste e penaliste, anch'esse con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio;
- e) una mediatrice linguistico-culturale qualora siano presenti donne straniere;
- f) una responsabile con funzioni di direzione e coordinamento. La responsabile deve possedere adeguata formazione in tema di violenza di genere ed aver maturato un'esperienza almeno quinquennale su tale materia.

2. Il CAV residenziale e non residenziale, la Casa rifugio e la Casa rifugio di emergenza urgenza e le Case di semi autonomia di cui agli articoli 2, 7, 10 e 12 del presente regolamento si avvalgono del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

volontariato e supportano la donna nell'avvalersi della propria rete sociale, familiare, amicale e istituzionale.

3. Alle operatrici di CAV, Casa rifugio, casa rifugio di emergenza urgenza e casa di semi autonomia è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

4. Le operatrici della casa rifugio di emergenza urgenza devono essere in grado di fare la valutazione del rischio.

5. Deve essere garantita la formazione iniziale e continua per le operatrici, le volontarie e per tutte le figure professionali operanti in ciascun CAV residenziale e non residenziale, in ciascuna Casa rifugio e Casa rifugio di emergenza urgenza e deve essere assicurata la partecipazione delle stesse alle iniziative formative realizzate dalla Regione e/o dal Centro per le pari opportunità regionale.

6. I CAV residenziali possono gestire direttamente le Case rifugio, in questo caso devono garantire equipe diverse di operatrici.

Art. 14**(Misure di sicurezza dei CAV e delle Case rifugio)**

1. I CAV e le Case rifugio garantiscono misure idonee alla sicurezza, dotandosi di un Piano di sicurezza da condividere con le forze dell'ordine.

2. Non è consentito l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

3. Per motivi di sicurezza, non è consentito l'accesso ad estranei salvo casi eccezionali autorizzati dall'equipe e dalle donne in ospitalità.

Art. 15**(Ulteriori requisiti comuni dei CAV e delle Case rifugio)**

1. I CAV e le Case rifugio devono possedere i requisiti fissati dall'Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del presente regolamento,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

inoltre.

- a) basano le prestazioni erogate su standard di qualità;
- b) vietano l'accesso ai locali dei servizi agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
- c) si attengono alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio;
- d) assicurano un'adeguata supervisione periodica per le operatrici e le figure professionali operanti nei centri;
- e) stabiliscono percorsi personalizzati di protezione e sostegno, formulati nel rispetto delle decisioni e dei tempi delle donne, basati sull'utilizzo di procedure di intervento comuni per tutte le strutture, che garantiscano un collegamento tra i servizi interessati, con particolare riferimento a quelli sanitari e sociali e con gli Uffici giudiziari e con le Forze dell'ordine.

2. I regolamenti interni dei CAV residenziali e delle case rifugio di cui agli articoli 5 e 8, comma 9 devono avere disposizioni che disciplinano le modalità di ingresso dei minori tenendo conto, in particolare, che:

- a) al momento dell'ingresso dei minori nel CAV residenziale e nella Casa rifugio sia data comunicazione all'Autorità giudiziaria competente e al Comune dove è ubicato il servizio per l'attivazione dei servizi sociali, nonché alle altre istituzioni competenti per fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico;
- b) il CAV residenziale e la Casa rifugio, qualora interessati dall'inserimento di un minore che, in considerazione dell'età o della sussistenza di altre situazioni particolari, incida sullo svolgimento della vita del servizio residenziale e sulle persone ospitate, può proporre che detto inserimento sia disposto, insieme alla madre, in un'altra struttura. L'inserimento del minore, della madre ed eventualmente dei fratelli viene disposto in accordo tra le zone sociali interessate e secondo le disposizioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

dell'autorità giudiziaria competente;

- c) nel caso dei minori il CAV residenziale o la Casa rifugio procede, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, in particolare dei principi della Convenzione di Istanbul e delle linee guida del CISMAI (Coordinamento italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), ad una valutazione del rischio da inviare al Servizio Sociale comunale competente che provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria competente. Tale valutazione del rischio è effettuata prima di dar corso agli eventuali incontri protetti tra il minore e il maltrattante secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria competente. Il CAV può attivare, inoltre, prima di tali incontri, secondo le disposizioni della medesima autorità giudiziaria, percorsi di ascolto a favore del minore stesso, nel rispetto dei tempi necessari all'elaborazione dell'esperienza traumatica.

3. I regolamenti interni dei CAV residenziali e delle case rifugio di cui agli articoli 5 e 8, comma 9 devono avere disposizioni che disciplinano l'inserimento delle donne tenuto conto, in particolare, che:

- a) l'inserimento delle donne nei servizi residenziali è disposto dalla Zona sociale, ove è ubicato il CAV tramite il Comune capofila congiuntamente al CAV stesso;
- b) l'inserimento è effettuato anche su segnalazione dei soggetti della Rete di cui all'art. 33 della l.r. 14/2016, tenuto conto del provvedimento dell'autorità giudiziaria in caso di minori;
- c) al fine di tutelare il rapporto tra la madre ed i figli minori, nel rispetto delle norme vigenti, è necessario l'inserimento familiare nella medesima struttura;
- d) nel caso in cui non ci sia posto nelle strutture di cui comma al comma 1 del presente articolo, la Zona sociali cerca, tra le strutture ubicate in diversa Zona sociali, quella disponibile, secondo il criterio, ove possibile, della maggior vicinanza al luogo di residenza. Per

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

motivi di sicurezza, in collaborazione con le Forze dell'ordine, deve comunque essere individuata una struttura che garantisca la tranquillità delle donne ospitate.

Art. 16**(Finanziamento dei CAV e delle Case rifugio)**

1. I CAV e le Case rifugio sono finanziate con risorse europee, statali, regionali e degli enti locali mediante il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'ammontare della retta per le donne ed i minori ospitati nei CAV residenziali e nelle Case rifugio ed il costo delle prestazioni erogate dai CAV non residenziali.
3. In caso di ospitalità nei CAV residenziali e nelle Case rifugio di donne e minori non residenti in Umbria, il Comune di residenza della donna provvede al pagamento di una retta, erogata per i giorni di permanenza nella struttura.

CAPO V**Criteria e modalità per il rilascio dell'autorizzazione dei Centri antiviolenza e delle case rifugio. Revoca, sospensione e decadenza della stessa****Art. 17****(Domanda di autorizzazione al funzionamento CAV e Case rifugio)**

1. L'autorizzazione al funzionamento dei CAV e delle Case rifugio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 14/2016, dalle Zone sociali di cui all'articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11, tramite il Comune capofila.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è indirizzata al Comune capofila della Zona sociali nel cui territorio è ubicato il CAV o la Casa rifugio ed è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del CAV o della Casa rifugio.
3. La domanda di autorizzazione deve

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

contenere, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000, in particolare:

- a) i dati anagrafici del legale rappresentante del soggetto gestore del CAV o della Casa rifugio;
- b) i dati, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- c) il tipo di servizio reso;
- d) la capacità alloggiativa della struttura;
- e) i dati relativi al soggetto responsabile.

4. Alla domanda di autorizzazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore;
- b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, del legale rappresentante del soggetto gestore, attestante che lo stesso non ha riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione;
- c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, del legale rappresentante del soggetto gestore, attestante il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza ed il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento;
- d) la planimetria quotata dei locali del servizio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli ambienti, nonché degli eventuali spazi esterni annessi;
- e) la dotazione organica e le relative qualifiche e funzioni del personale previsto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il regolamento interno;
- h) un piano finanziario relativo alla gestione del servizio;
- i) le misure di sicurezza di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

- j) ogni altro documento ritenuto utile dal soggetto gestore.

Art. 18

(Verifica requisiti delle soluzioni abitative temporanee)

1. Le zone sociali di cui all'articolo 268 bis della l.r. 11/2015, tramite il comune capofila, verificano il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per le soluzioni abitative temporanee di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 19

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento)

1. La Zona sociale, tramite il comune capofila, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e, previo parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'articolo 20, rilascia o diniega l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17.

2. L'autorizzazione contiene, in particolare:

- a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
- b) l'esatta denominazione del servizio e la sua ubicazione;
- c) la capacità ricettiva massima;
- d) il nominativo della responsabile;
- e) la data del rilascio e della scadenza dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione ha una validità di tre anni, trascorsi i quali è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

4. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il legale rappresentante del soggetto gestore, entro cinque giorni dall'intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione alla Zona sociali tramite il Comune capofila.

5. Ogni variazione stabile, che si protrae oltre i sessanta giorni, di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, deve essere preventivamente autorizzata dalla zona

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

sociale tramite il comune capofila.

6. In caso di necessità di trasferimento del servizio in una Zona sociale diversa da quella che ha rilasciato l'autorizzazione, il legale rappresentante del soggetto gestore richiede una nuova autorizzazione al funzionamento alla nuova Zona sociali.

7. La Zona sociale deve trasmettere alla Regione nonché all'autorità giudiziaria competente, entro sette giorni dalla loro adozione:

- a) i provvedimenti autorizzativi;
- b) i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione;
- c) i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione;
- d) ogni altro provvedimento che determina le condizioni di funzionamento dei servizi.

8. I CAV e le Case rifugio autorizzati vengono iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 31, comma 2, lett f) della l.r. 14/2016. Tale elenco è istituito e tenuto dalla Regione.

20**(Gruppo tecnico di valutazione)**

1. La zona sociale, tramite il comune capofila, nomina un gruppo tecnico di valutazione che svolge i seguenti compiti:

- a) esprime il parere tecnico di supporto al rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
- b) effettua i controlli al fine di verificare il rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui al presente regolamento e alla normativa vigente.

2. Il gruppo tecnico di valutazione dura in carica tre anni.

3. Il gruppo tecnico di valutazione è presieduto dalla responsabile del comune capofila della zona sociale, che si occupa del contrasto della violenza o suo delegato ed è formato da tre componenti esperti, in ambito di contrasto della violenza di genere/sociale, pedagogica/educativo, amministrativo/logistico-strutturale. Per ogni componente esperto è previsto un/a

supplente.

4. Ciascun componente esperto può essere nominato nel gruppo tecnico della medesima zona sociale per massimo due volte. Le zone sociali possono stipulare intese tra loro per la gestione associata del gruppo tecnico.

Art. 21

(Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, anche su segnalazione della Regione e dei Comuni, constatate eventuali irregolarità in seguito alle verifiche e ai controlli di cui all'articolo 22 del presente regolamento, procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione e ingiunge al legale rappresentante del soggetto gestore di rimuovere le irregolarità rilevate. Il provvedimento di ingiunzione deve indicare le necessarie prescrizioni e il termine di adeguamento, rapportato alle irregolarità riscontrate.

2. La Zona sociali, tramite il Comune capofila, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e ai termini ingiunti, oppure in caso di irregolarità grave o reiterata, revoca l'autorizzazione al funzionamento. Contestualmente al provvedimento di revoca dell'autorizzazione, i servizi sociali competenti individuano un'altra struttura ove collocare la donna ospitata e, in caso di minori, tenuto conto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente.

3. L'autorizzazione decade nei casi di estinzione giuridica o di rinuncia del soggetto gestore.

CAPO VI

Vigilanza e controllo e norma transitoria

Art. 22

(Vigilanza e controllo)

1. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, avvalendosi del supporto del gruppo tecnico di valutazione, effettua le funzioni di vigilanza e controllo sui CAV e sulle Case rifugio autorizzate nel territorio di competenza.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

2. I controlli sono disposti dalla Zona sociali, tramite il Comune capofila, almeno con cadenza annuale, mediante sopralluoghi e visite periodiche, ordinarie e straordinarie, al fine di acquisire le informazioni e i documenti utili.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera d), l.r. 14/2016, coordina il sistema regionale dei servizi, monitorando e verificando il funzionamento e la qualità dei servizi resi.

Art. 23
(Norma transitoria)

1. I CAV e le Case rifugio, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria attività alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. n. 14/2016 e dello stesso regolamento e presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, alla Zona sociale, tramite il Comune capofila, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17.

2. La Zona sociale provvede entro trenta giorni dalla data della presentazione della domanda.

3. I CAV e le Case rifugio continuano a funzionare fino al rilascio dell'autorizzazione. Tale disposizione non si applica ai CAV e alle Case rifugio che non hanno provveduto all'adeguamento e alla presentazione della domanda entro il termine stabilito dal comma 1.

4. L'atto di autorizzazione è trasmesso alla Regione.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Terni, lì 11/03/2021

Il responsabile del procedimento
Donatella Massarelli

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 12/03/2021

Il dirigente del Servizio
Affari generali della Presidenza,
comunicazione, riforme, rapporti con i livelli
di governo, pari opportunità

Dr. Luca Conti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 16/03/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/03/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
